

Prot. 165068  
del 6.11.18



**COMUNE DI VICENZA  
UFFICIO SPORT**

P.G.N.

**FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE  
Gestione servizi  
relativi alla Tensostruttura di Via Candia  
nel quartiere di Ospedaletto a Vicenza**

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì *6 NOVEMBRE 2018*

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. VICENZA CALCIO A 5 (C.F./P. IVA 95093800241/03494060241) con sede a Vicenza (VI) in Viale Trento, 288 rappresentata dal Sig. LOVO ALBIERO ANDREA nato a Trieste il 25.01.1985 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nella Tensostruttura di Via Candia nel quartiere di Ospedaletto a Vicenza, per il periodo dal 01.08.2018 al 30.06.2021 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 757 del 06.04.2018 – PGN 59361 del 19.04.2018  
CIG Z402245550:

**ART. 1 – OGGETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI**

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno, secondo il Piano di Utilizzo Ordinario stabilito dall'Ufficio Sport del Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale, mentre nel periodo estivo e delle vacanze natalizie o pasquali, l'impianto è in consegna all'associazione affidataria, che cura l'introito delle somme, dovute da eventuali concessionari autorizzati da quest'Amministrazione Comunale, per le sole spese di pulizia.

b) Sono ammessi alla struttura Gruppi, Associazioni sportive ed organismi debitamente autorizzati dal Comune di Vicenza. L'impianto viene utilizzato per consentire lo svolgimento delle attività didattico-scolastica, dal lunedì al venerdì in orari dalle ore 9,00 alle ore 13,00

e, per le attività di associazioni sportive concessionarie, in orari dalle ore 15,00 alle ore 22,30, compreso il sabato e la domenica, per eventuali partite di campionato federale o promozionale, secondo calendari stagionali autorizzati dal Comune di Vicenza – Ufficio Sport, nell'ambito del piano di utilizzo ordinario della struttura stessa, salvo deroghe per esigenze particolari;

c) Custodia e sorveglianza, piccola manutenzione e pulizia dell'area di gioco, dei locali spogliatoio e bagni, nonché degli spazi annessi allo svolgimento delle attività nella palestra di cui all'oggetto, svolgendo con scrupolosità e regolarità, le suddette operazioni quotidianamente per garantire la fruibilità dei locali, da parte degli utilizzatori, compresa l'area verde esterna.

d) Riordino delle attrezzature e materiale sportivo eventualmente presente sull'area di gioco e nei locali al servizio dell'impianto stesso, nonché controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento) della struttura stessa.

## **ART. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE**

L'Associazione sportiva dilettantistica, affidataria della gestione dei servizi, è tenuta a:

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza dell'impianto sportivo stesso ed eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnici di cui sopra;
2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;
5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;
6. Non concedere a terzi, in tutto od in parte, gli spazi ed i beni all'interno della palestra e messi a disposizione dal Comune di Vicenza;
7. Farsi carico dei costi di utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di attività didattica delle locali scuole primarie fino ad un massimo di 10 ore settimanali, in un orario compreso fra le ore 9,00 alle ore 13,00, dei giorni feriali;
8. Applicare una quota stagionale di partecipazione, inferiore di almeno il 10% rispetto alla media cittadina pari ad €. 300,00 (esclusa quota di iscrizione), al fine di favorire una maggior adesione alle attività sportive e per abbattere i costi a carico delle famiglie.

## **ART. 3 – RISERVA DI UTILIZZO**

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo per iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, debitamente autorizzate dalla stessa Amministrazione Comunale, a condizioni da stabilire.

## **ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'associazione sportiva dilettantistica affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare apposita polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati al servizio, con massimale adeguato.

## **ART. 5 – UTENZE E CONSUMI ENERGETICI**

Gli oneri delle utenze di riscaldamento, di energia elettrica e di fornitura idrica

dell'impianto sportivo di cui all'oggetto, come avviene in altre strutture sportive comunali, sono a carico dell'Associazione affidataria della gestione dei servizi.

Rimangono invece a carico del Comune di Vicenza, le eventuali spese per manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie.

#### **ART. 6 – DURATA, INADEMPIENZE, PENALITA', REVOCA E DECADENZA**

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione Sportiva dilettantistica affidataria, avrà durata dal 01.08.2018 al 30.06.2021, rinnovabile per altri 36 mesi, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, previa verifica positiva dell'attività, da parte del Comune di Vicenza e fatto salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa A.R..

Non è consentita all'associazione affidataria la cessione o la sub concessione della gestione dei servizi.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli al servizio tramite il proprio personale autorizzato.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, il Comune di Vicenza ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi.

#### **ART. 7– OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE IMPIEGATO**

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente.

Il Comune di Vicenza, in base alla normativa di settore, si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI PREVISTI DAI CODICI DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.coune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

#### **ART. 9 – RAPPORTI CON L'UTENZA**

L'Associazione affidataria, vista la particolarità e la delicatezza dell'incarico, che comporta, tra l'altro, un continuo contatto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci dell'Associazione, che svolgeranno il servizio all'interno della struttura, i quali saranno incaricati dalla rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode impianto".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria allo svolgimento della gestione dei servizi.

#### **ART. 10 – PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO**

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per tutto il corso della stessa.

#### **ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario, predisposto dal Comune di Vicenza ed in base alle concessioni rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale, secondo il calendario formulato dal medesimo, previa comunicazione con almeno due giorni di preavviso scritto o telefonico.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.

#### **ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Inoltre, qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di €. 4.999,00 (quattromilanovecentonovantanove/00) + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo [fatturesport@comune.vicenza.it](mailto:fatturesport@comune.vicenza.it), indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario (L. 398/1991), soggetto o meno allo "split payment", con prima emissione nel mese di Settembre 2018 e con cadenza trimestrale (31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09) a decorrere dal 31.12.2018.

L'Ufficio Sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.  
Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG Z402245550**, assegnato dall'AVCP, e comunicato da quest'ufficio.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai soggetti concorrenti per la stipula del contratto, saranno trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

#### **ART. 15 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

Vicenza, 6 novembre 2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Lovo Albiero Andrea



IL DIRETTORE UFFICIO SPORT

Dott. Fausto Zavagnin



